



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI BUSSOLENO



Città Metropolitana di Torino

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24)
ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON**

ROTATORIA

ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI MATTIE (SP207)

CUP B71B21006960007



PROGETTO ESECUTIVO

Marzo 2024



**Elab. n° 02a
Capitolato speciale d'appalto
Parte I
Prescrizioni Amministrative**

Progettista

Arch. Danilo Odetto

Corso Siracusa 128 - 10137 TORINO
arch.odetto@libero.it

RUP

Geom. Luca Vottero

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI BUSSOLENO

Città Metropolitana di Torino

**INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24)
ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON
ROTATORIA
ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI MATTIE (SP207)**

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I
PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE**

Marzo 2024

CAPO I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'opera stradale in oggetto consiste in opere stradali, di raccolta acque, illuminazione pubblica e segnaletica stradale per la qualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra la SP24 e la SP207 presso la traversa interna di Via Mattie immediatamente a sud-ovest del centro storico di Bussoleno. I principali interventi consistono in una rotatoria di diametro 30 m con realizzazione di isola centrale con corona cubettata semi-sormontabile, spartitraffico cubettati non sormontabili, ripristini di carreggiata, nuovi marciapiedi e ampliamenti di marciapiedi, sistemazione di golfo di fermata del bus di linea, opportuni interventi di riordino della raccolta acque meteoriche e dell'illuminazione pubblica stradale in merito alla nuova regolamentazione, interventi di segnaletica stradale verticale e orizzontale, opere accessorie per le sistemazioni laterali delle recinzioni e accessi privati modificati. Nell'intervento sono previste le seguenti lavorazioni:

- Taglio della pavimentazione stradale in prossimità della delimitazione prevista dei marciapiedi e delle scarifiche;
- Demolizione dell'ambito soggetto alla successiva realizzazione di spartitraffico, isola centrale, marciapiedi, nuova carreggiata integrativa od aiuole;
- Interventi per la raccolta delle acque meteoriche consistenti nella posa di caditoie e condutture ed altri interventi affini (messa in quota chiusini, rimozione caditoie, ecc.);
- Interventi per la rete di illuminazione pubblica consistenti nella posa di pozzetti, basamenti, cavidotti e nell'allestimento in opera di pali e punti luce;
- Posa delle cordonature laterali in cordoli lapidei (spartitraffico e anello) ed in cls (marciapiedi) e posati su una fondazione cementizia leggermente armata;
- Realizzazione della fondazione per marciapiedi e spartitraffico in calcestruzzo di resistenza Rck 250 daN/cm², di spessore 10 cm e sagomata con le opportune pendenze;
- Posa di masselli autobloccanti in cls sulle zone pedonali lato nord;
- Posa di cubetti di finto porfido nella corona dell'isola centrale e sugli spartitraffico;
- Scarifica delle porzioni di carreggiata che dovranno essere qualificate;
- Realizzazione dell'opportuno strato di fondazione nelle parti stradali (secondo indicazioni dell'ente gestore) ricostruite con base di tessuto non tessuto, misto naturale e strato di misto granulare cementato e tout venant;
- Stesa del binder di collegamento per la realizzazione della pendenza dell'anello centrale;
- Stesa del tappetino di usura su carreggiata;
- Stesa del tappetino per marciapiedi (marciapiedi lato sud);
- Demolizioni e ripristini in nuova posizione delle recinzioni private;
- Stesa della terra vegetale agraria e formazione prato nell'isola centrale;
- Posa della segnaletica verticale ed orizzontale per la regolamentazione della rotatoria e del contesto riorganizzato.

ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- il **Capitolato Generale d'Appalto** _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CGA) per quanto non modificato dal D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il **Capitolato Speciale d'Appalto** (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA);
- l'**Elenco Prezzi Unitari**;
- tutti gli **Elaborati grafici** progettuali;
- il **Piano di sicurezza** e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, del Codice D.Lgs. 163/06;
- il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2 lettera c), del Codice D.Lgs. 163/06 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- il **Cronoprogramma**;
- le polizze di garanzia.

Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli sopraelencati. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. In caso di discordanza fra le norme contenute nel contratto e quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si riterrà valida la soluzione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia al momento dell'Appalto, e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. coordinato con l'Avviso di Rettifica pubblicato in G.U. n. 164 del 15/07/2016 e modificato dal D.L. n. 244 del 30/12/2016, dal D.Lgs. 56/2017 e dalla Legge 96 del 21/06/2017, il Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, nei limiti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la Legge 106 del 12/07/2011 nei limiti di cui all'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 e s.m.i. ove non superato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Al momento della redazione del presente progetto, normativamente il capitolato speciale d'appalto per opere pubbliche (parte amministrativa) equivale va redatto ai sensi dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il capitolato speciale d'appalto è infatti diviso in due parti, l'una (il presente documento) contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le

modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

L'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni riguardanti i limiti massimi di esposizione al rumore ed alle vibrazioni.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto saranno compensati a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

Nel prezzo d'appalto sono compresi anche tutti gli approntamenti di sicurezza.

L'importo complessivo d'appalto è di € 273.000,00 (diconsi euro duecentosettantatremila *virgola 00*), di cui:

- la quota di **€ 261.000,00** è l'importo dei lavori netto massimo eseguibile, **soggetto a ribasso**;
- la quota di **€ 12.000,00** è l'importo degli oneri specifici per la sicurezza e **non è soggetta a ribasso d'asta**.

I lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati grafici progettuali, per l'importo totale indicato al presente articolo, sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/10	Prevalente / Scorporabile	Importi (euro)	%	subappaltabile
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI ECC...	OG3	Prevalente	€ 199.472,70	73,06%	nei limiti di legge
ACQUEDOTTI, GASDOTTI...OPERE IDRAULICHE INERENTI LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	OG6		€ 14.655,00	5,37%	si
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	OG10		€ 29.744,41	10,90%	si
OPERE DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	OS10		€ 17.127,89	6,27%	si
ONERI SICUREZZA SPECIFICI			12.000,00	4,40%	no
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO			€ 273.000,00	100,00%	

I prezzi unitari utilizzati sono desunti dal Listino Prezzi Regione Piemonte 2023. Quando non è stato possibile individuare, nel suddetto prezziario, le voci relative e pertinenti ad ulteriori lavorazioni necessarie, si è proceduto alla determinazione di prezzi a seguito di indagini di mercato.

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE

I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella seguente "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee".

TIPO DI LAVORAZIONE	%	IMPORTO
OPERE COMPLESSIVE		
Opere stradali	73,06%	€ 199.472,70
Opere idrauliche	5,37%	€ 14.655,00
Opere di illuminazione pubblica	10,90%	€ 29.744,41
Segnaletica stradale	6,27%	€ 17.127,89

TOTALE OPERE	95,60%	€ 261.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI	4,40%	€ 12.000,00
	-----	-----
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO	100,00%	€ 273.000,00

Al solo fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente pagamento in corso d'opera degli acconti, gli importi dei gruppi delle lavorazioni omogenee vengono disaggregati nelle loro componenti principali così come indicato nella tabella seguente.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
	TOTALE		
RIPORTO			
<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
LAVORI A CORPO euro	261'000,00	82'080,83	31,449
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24) ALLA PROGRESSIVA KM 47+500 CON ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI MATTIE (SP207) euro	261'000,00	82'080,83	31,449
PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	198'187,73	67'559,79	34,089
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCARIFICHE euro	43'635,44	27'737,29	63,566
TRASPORTI E ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA euro	18'213,29	0,00	0,000
PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI euro	39'197,87	10'586,81	27,009
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro	41'645,51	6'688,40	16,060
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E SPECIALI euro	43'620,39	16'834,83	38,594
OPERE STRADALI ACCESSORIE euro	11'875,23	5'712,46	48,104
OPERE IDRAULICHE euro	14'655,00	5'555,84	37,911
RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro	14'655,00	5'555,84	37,911
SEGNALETICA STRADALE euro	17'127,89	3'270,47	19,094
SEGNALETICA VERTICALE euro	15'691,26	2'882,37	18,369
SEGNALETICA ORIZZONTALE euro	1'436,63	388,10	27,015
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	29'744,41	5'478,69	18,419
LP. OPERE EDILI euro	24'684,14	4'971,76	20,142
LP. IMPIANTI ELETTRICI euro	5'060,27	506,93	10,018
OPERE DI COMPLETAMENTO euro	1'284,97	216,04	16,813
OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro	1'284,97	216,04	16,813
TOTALE euro	261'000,00	82'080,83	31,449

ONERI PER LA SICUREZZA euro	12'000,00	1'243,06	10,359
TOTALE euro	12'000,00	1'243,06	10,359

ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la presenza di sottoservizi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di materiale adatto, la distanza da discariche o da impianti autorizzati per lo smaltimento dei materiali da portare a rifiuto, l'andamento climatico, la viabilità esistente ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

In particolare, l'Appaltatore ammette:

- a) di avere attentamente e compiutamente esaminato tutta la documentazione d'Appalto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai terreni di fondazione, ed in particolare: i disegni di progetto, il Contratto d'Appalto, il presente Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati progettuali, i particolari costruttivi, il Piano di sicurezza, ecc., riconoscendola a norma di legge ed a regola d'arte e, di conseguenza, perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori e di accettare tutte le condizioni in essa contenute;
- b) che le opere e i lavori tutti, dei quali ha la completa conoscenza, saranno ultimati nei termini, nei modi ed al prezzo convenuto;
- c) che dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che dal presente Contratto derivano;
- d) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza ed ubicazione di discariche ed impianti di smaltimento e/o trattamento autorizzati, delle condizioni dei terreni interessati dalle opere, dei vincoli derivanti dalla presenza di edifici, canali, dei corsi d'acqua, manufatti vari stradali, della presenza e della ubicazione dei sottoservizi, ecc., nelle vicinanze dei tracciati delle opere in progetto;
- e) di assumere la piena responsabilità delle opere in conglomerato cementizio armato e in acciaio, in solido con il Progettista, compresa ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da errori, inesattezze, imperfezioni e deficienze di qualsiasi genere nei disegni, nei calcoli, nei conteggi e nella effettiva esecuzione delle opere;
- f) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà di privati e di Enti o Aziende varie, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio e di impegnarsi conseguentemente a sollevare immediatamente e incondizionatamente sia l'Amministrazione, che la Direzione Lavori, con apposito intervento in causa, da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti della Committente stessa in relazione all'Appalto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli art. 1171 e 1172 C.C., per denuncia di nuova opera e danno tenuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quando anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva.

ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei contratti.

ART. 8. MODALITÀ DI APPALTO

Il presente contratto di appalto alla luce dell'art. 53 del Codice D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 207/10 (Regolamento) è stipulato **"a corpo"**.

I prezzi ottenuti si riterranno comprensivi delle spese generali ed utili, nonché di tutte le spese per forniture, lavorazioni, sfridi, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, qualsiasi indennità dovuta ad Enti pubblici, opere provvisoriale e di riparo/protezione dell'esistente, carichi, trasporti interni ed esterni, scarichi in ascesa o discesa, oneri di occupazione di suolo pubblico, provvedimenti per la sicurezza del cantiere, interventi in ore straordinarie e in giorni festivi, obbligazioni in ottemperanza a disposizioni di Enti di controllo, oneri per minimizzare il disagio acustico e logistico agli occupanti delle aree che verranno interessate dai lavori.

L'importo contrattuale dei lavori a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario all'importo lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermo restando quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dalle condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

All'appalto dei lavori di cui al presente "Capitolato speciale d'appalto. Parte 1^a- Prescrizioni Amministrative" si procederà mediante le modalità (tra quelle prescritte dalle normative vigenti) che saranno state deliberate dall'Ente Appaltante.

Non saranno ammesse imprese che avessero giudizi pendenti con la Stazione Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede verso la Stazione stessa, ovvero verso alcuni degli enti finanziatori delle opere.

ART. 9. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato entro i 60 giorni successivi alla presa di efficacia dell'aggiudicazione e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

La consegna dei lavori sarà disposta entro il termine di 45 gg. dalla stipula del contratto, ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il contratto non si intende obbligatorio per la Stazione Appaltante finché non ne sia stata dichiarata l'esecutorietà, a termini di legge, da parte dell'Autorità competente; il deliberatario resta vincolato dal verbale di aggiudicazione.

ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 10.01. CAUZIONE

In sede di offerta, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara; la stessa dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere costituita con le modalità previste dal suddetto articolo.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per causa dell'affidatario riconducibile a dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta deve essere correlata dall'impegno di una fidejussione a rilasciare garanzia fideiussoria di cui all'articolo seguente come previsto dall'articolo 93 cc 8, 8 bis del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia è ridotta come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva come garanzia fideiussoria come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo avanzamento lavori come previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 10.03. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Esecutore dei lavori è obbligato, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra i danni subiti dalla stessa Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. L'Appaltatore assumerà quindi la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Amministrazione Aggiudicatrice da ogni responsabilità al riguardo.

Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5% dell'importo contrattuale, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere, collaudatori in corso d'opera e suoi collaboratori. Le polizze di cui al presente comma, devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice e devono coprire l'intero periodo a partire dalla data di consegna e fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'Esecutore dei lavori copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Esecutore dei lavori sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, si applica quanto previsto dall'art. 48 comma 5 e dall'art. 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti restando ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici raggruppati.

La mancata sottoscrizione della polizza di cui sopra, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e pertanto l'Amministrazione può procedere alla rescissione del contratto.

ART. 11. OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso dei lavori dovessero venire emanate.

ART. 12. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ove non superato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.:

- tutte le tasse e le spese, escluse quelle relative alla pubblicazione del bando di gara, inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dei lavori ed alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti aggiuntivi o complementari, compresi i diritti di segreteria;
- le imposte doganali sui materiali utilizzati nella costruzione delle opere.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute per i titoli sopra elencati dalla Stazione Appaltante, questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, con l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

ART. 13. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo come previsto all'art. 3 del D.M. n. 145/2000.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato competente del Tribunale, procura notarile).

La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, che per qualsiasi causa avvenga, anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non più autorizzate a compiere le operazioni finanziarie.

ART. 14. SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ora regolamentato dall'Art.119 del nuovo Codice degli Appalti.

Prevvia autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 i lavori che l'Affidatario avrà indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e modalità previste dal predetto articolo, è pertanto fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente contratto, senza aver esperito le procedure previste. La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto; l'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo di cui sopra.

L'appaltatore dovrà garantire l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore risponderà in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante richiederà all'Impresa il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonchè copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti al comma 1 del suddetto articolo; ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti al comma 2.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. È fatto salvo il diritto di recesso della Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti

casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- k) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli nn. 135 – 136 - 137 del D.Lgs. 163/2006.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 134 del citato D.Lgs. 163/2006.

ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.

Della sopra richiamata operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

I lavori dovranno essere immediatamente iniziati con tutti i mezzi ed il personale occorrenti entro un massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della consegna dei medesimi.

ART. 17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE

I lavori dovranno svolgersi così come indicato nel cronoprogramma secondo le fasi indicate.

Ogni squadra che eseguirà i lavori dovrà essere composta da non meno di quattro operai.

All'interno di quanto sopra indicato l'Appaltatore potrà provvedere allo sviluppo dei lavori secondo quanto riterrà necessario, sempre nel rispetto dei termini contrattuali.

A tale proposito, ad aggiudicazione avvenuta, l'Appaltatore fornirà un programma di esecuzione dettagliato di previsione circa l'andamento dei lavori e delle forniture, che sarà esaminato e discusso con il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, la D.L. e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

È peraltro facoltà della Stazione Appaltante, sia prima dell'inizio dei lavori che nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari interventi in un termine prestabilito, o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna e l'uso anticipato di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

ART. 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché il periodo di ferie dovuto alle maestranze.

Qualora le condizioni climatiche non permettessero, a giudizio insindacabile della D.L., l'esecuzione a perfetta regola d'arte del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso ne verrà rinviata la realizzazione in data successiva stabilita dalla D.L.

Quanto indicato nei due commi precedenti non costituirà, per l'Appaltatore, motivo di ritardo nell'esecuzione delle opere e l'Appaltatore stesso non potrà rifiutarsi di procedere come sopra indicato e non potrà farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Inoltre, tutto ciò non potrà costituire titolo per richieste di proroghe della scadenza dell'ultimazione dei lavori e di scioglimento del contratto.

Per il fatto di aver partecipato alla gara di appalto l'Appaltatore dà atto di avere attentamente valutato il tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori e di ritenerlo congruo e ragionevolmente ampio per poter correttamente ultimare i lavori oggetto dell'appalto, anche in relazione alle particolari condizioni della località, del traffico e delle circostanze in cui dovranno svolgersi i lavori stessi.

ART. 19. ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà certificata nelle forme di cui all'art.199 del D.P.R. 207/10.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di fornire, senza diritto a compenso, le prestazioni per i lavori di controllo, scoprimento e successivo ripristino delle opere completate. Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Qualora dalle visite di accertamento di ultimazione dei lavori risultasse che i lavori risultano completati a meno di opere di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, si applicherà quanto previsto nell'art. 199 del D.P.R. 207/10.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione Appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

D'altra parte non verrà corrisposto premio alcuno per un eventuale anticipo dell'ultimazione dei lavori.

Quando tutte le opere in appalto saranno completate, la Ditta ne darà avviso alla Direzione Lavori. Questa a sua volta procederà ad accertare se i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di contratto e ne redigerà apposito Certificato di Ultimazione entro 30 (trenta) giorni dall'avviso. La redazione del Certificato di Ultimazione dell'opera non costituisce accettazione della medesima che avverrà previo esito favorevole dell'esercizio durante il periodo di garanzia.

Con riferimento all'art. 1662 Cod. Civ. si stabilisce che nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente Contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente, anche dopo assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'Ente Appaltante addebiterà all'Impresa le maggiori spese eventualmente sostenute per lavori svolti da personale dell'Ente stesso o da Imprese esterne.

ART. 20. PENALE PER RITARDI

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori viene stabilita nella misura dell'1 o/ oo (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra indicato.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per l'Amministrazione Aggiudicatrice di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

ART. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'Esecutore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Direzione Lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette Ditte, Imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione Lavori, controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

ART. 22. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, 8° comma, 161 e 162 del D.P.R. 207/10.

La Direzione Lavori inoltre avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività

senza che l'Appaltatore possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine contrattuale di ultimazione dei lavori. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare la programmazione di tali varianti alla Direzione Lavori, prima della loro esecuzione, pena la perdita da parte dell'Appaltatore di ogni diritto al riconoscimento contabile della variazione stessa.

ART. 23. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Qualora si dovessero eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non dovesse risultare fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti nel Prezzario Unificato Regione Piemonte 2023, prezzario usati per redigere il progetto esecutivo appaltato e in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi tramite analisi utilizzando i prezzi elementari dei suddetti Elenchi Prezzi il tutto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24. DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Assuntore dei lavori dovrà demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura o peso, inferiori a quelli prescritti. Qualora egli non ottemperasse all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopradetti, addebitandoglieli. Se la Direzione dei Lavori presupporrà che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora fossero riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Assuntore dei lavori, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché, sia stato regolarmente chiesto, a tempo debito, di effettuare gli accertamenti di cui al precedente punto l'Assuntore dei lavori avrà diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 25. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore saranno denunciati dall'Esecutore al D.L. entro 5 giorni dall'evento, avvertendo che denunce del danno dovranno essere sempre fatte per iscritto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

L'Appaltatore dovrà approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Particolare attenzione dovrà avere l'appaltatore nell'eseguire le lavorazioni in prossimità e vicinanza dei corsi d'acqua, predisponendo tutte le opere di protezione necessarie ad evitare danni causati da acque fluenti, anche tenendo conto degli eventi meteorici stagionali. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne darà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro 5 giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà un apposito verbale.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi.

CAPO II

DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di lavorazioni indicate nell'art. 5 del presente documento, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

I materiali e componenti approvvigionati in cantiere e approvati dalla D.L. potranno essere compresi nei S.A.L. per il calcolo degli acconti per una quota non superiore al 50% del prezzo di contratto comprensivo della messa in opera.

L'impresa resta, però, sempre unica responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al nuovo impiego e la Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e la messa in opera e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso i materiali risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite, saranno desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che potrà controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo sarà determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni ed i rilevamenti saranno fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuterà di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Allo scopo di permettere il riscontro della corrispondenza dei lavori eseguiti con le voci di capitolato e di elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori, di seguito sono riportate le modalità per la misurazione. L'Impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione lavori di misurare in contraddittorio quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure di procedere alla misurazione e al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera. Inoltre se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito, l'Appaltatore dovrà accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a permettere la nuova ricognizione comprese le eventuali demolizioni e i relativi ripristini.

Per tutte le opere dell'appalto, le quantità di lavoro saranno determinate con strumenti di misura e di peso forniti dall'Impresa e in base a metodi geometrici o ponderali. Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.

Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisorie, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisorie e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro. Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura stessa. La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva. Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra.

Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione dei Lavori e l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con schizzi. Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procederà secondo le relative speciali disposizioni.

Il Direttore dei Lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in percentuale in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

ART. 27. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO

È prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016. La richiesta di anticipazione deve essere corredata da una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradatamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Si applica il disposto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

I pagamenti dei lavori saranno effettuati a seguito dell'emissione di stati di avanzamento di importi almeno pari a **€ 70.000,00 (euro settantamila/00)** al netto del ribasso e della ritenuta a garanzia dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, con una variazione in più o in meno del 10% derivante da difficoltà di contabilizzazione.

Il pagamento della rata di acconto (relativa all'ultimazione dei lavori) sarà del 95% dell'ammontare dei lavori eseguiti e verrà effettuata dopo l'ultimazione dei lavori.

Il saldo finale sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Il saldo finale sarà vincolato all'avvenuta fornitura di assistenza a prove di tenuta e al collaudo ed alla consegna degli "as-built", dei certificati e prove materiali da parte dell'Impresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione

Appaltante. Sulle somme di cui sopra, saranno praticate le previste ritenute, fino all'accettazione dei collaudi, con le modalità di legge.

Il pagamento della rata di saldo sarà disposto ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, previa presentazione, da parte dell'Impresa, della garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità contributiva relativa all'appaltatore ed ai subappaltatori, e se dovuti può richiedere copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione, ove dovuti.

ART. 28. CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ultimazione dei lavori, salvo diverse condizioni normative nel frattempo intervenute.

ART. 29. REVISIONE DEI PREZZI

Salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, D.Lgs. 50/2016 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 1° comma Codice Civile.

ART. 30. OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice richiedesse prestazioni in economia l'Esecutore dovrà provvedere con operai, mezzi d'opera e provviste applicando il disposto dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Per le modifiche delle ore lavorative e qualifiche sono applicati i prezzi unitari per manodopera di cui al Bollettino della Commissione Regionale Prezzi, costituita presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia, in vigore alla data di esecuzione delle opere.

Per le forniture di materiali, noleggio di attrezzature e trasporti si applicherà il Listino Prezzi Comune di Milano, in vigore alla data di scadenza dell'offerta, assoggettato allo sconto di offerta dell'Appaltatore.

Le opere "in economia", se proposte dall'Appaltatore, dovranno da questi essere richieste preventivamente alla D.L.

Tutte le opere in economia, anche quelle proposte dall'Appaltatore, dovranno essere preventivamente ordinate per iscritto dalla D.L.; il mancato rispetto di tale condizione esclude automaticamente il riconoscimento di ogni credito in merito a favore dell'Appaltatore.

Resta tassativamente convenuto che, se per difetto di cognizione fatta a tempo debito, le qualità o quantità di tali opere non fossero esattamente accertabili, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dal Direttore dei Lavori.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e conformi a tutte le normative sulla sicurezza.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Le liste degli operai prestati in economia dovranno essere redatte giornalmente e viste dalla D.L.

CAPO III

DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI

ART. 31. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

A carico della Stazione Appaltante saranno:

- a) IVA;
- b) gli incarichi dei collaudi tecnico-amministrativo e strutturale, nonché l'onorario del Collaudatore;
- c) le eventuali richieste di allacciamento e fornitura definitiva presso gli Enti erogatori di servizi;
- d) gli oneri per l'eventuale spostamento di sottoservizi interferenti con i lavori.

ART. 32. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Si intendono compresi nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli oneri generali derivanti dal rispetto della normativa vigente nonché delle prescrizioni dettate dal CGA, e dal CSA e dai seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- 1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del direttore tecnico di cantiere.
- 2. Le spese di contratto (bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme) e quanto altro richiamato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; le eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo finale totale.
- 3. Le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente Appaltatore, nonché le spese per fidejussioni, polizze assicurative ed altre garanzie prestate a qualunque titolo.
- 4. Le spese per la costituzione del domicilio nel Comune in cui si svolgono i lavori.
- 5. Le spese relative alla realizzazione ed al mantenimento della segnaletica stradale, nelle aree interessate dalla esecuzione dei lavori, oltre alle segnalazioni necessarie per disciplinare ed orientare il traffico sino all'interno dell'area in cui si deve eseguire l'intervento, evitando le interferenze con il traffico proprio di quell'area e del territorio circostante.
- 6. Per quanto riguarda la segnaletica, l'Impresa dovrà in particolare attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla D.L. o dal Comando di Polizia municipale; dovranno essere tenute presenti le norme che sono contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e del nuovo codice della strada emanato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e il Capitolato Speciale dei disegni stradali predisposto dall'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP.
- 7. Le spese d'installazione, la manutenzione e l'alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere; per la fornitura di energia elettrica, acqua, ecc.. allacciamenti, posizionamenti dei quadri, derivazioni devono essere effettuati previo accordo sulle modalità con la Direzione dei lavori, e nel rispetto delle indicazioni e condizioni imposte dalla proprietà del sito. Si conviene espressamente che per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere motivate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né ridurre la sua responsabilità circa l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Sarà altresì cura dell'Appaltatore disdire le varie utenze elettriche alla consegna dell'opera, previo accordo con l'Ente Appaltatore. A carico dell'Appaltatore sono eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché i relativi consumi. Allacciamenti e derivazioni devono essere

- concordati con la Direzione dei lavori.
8. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione dei cantieri attrezzati, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la eventuale protezione delle zone in cui si svilupperanno i lavori, con idonee barriere protettive secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e del piano di sicurezza, nonché la pulizia e la manutenzione dei cantieri, l'inghiaimento e la sistemazione delle loro strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori.
 9. La costruzione, nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione.
 10. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami e di fornitura di acqua potabile.
 11. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.
 12. Le prestazioni di tutto l'occorrente per il mantenimento dello scolo delle acque dei tombini privati e pubblici, compresi i canali artificiali ad uso irrigazione o di forza motrice, per il sostegno delle condutture sotterranee di qualunque natura (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.), di cui dovrà essere assicurata la continuità di esercizio; per l'assistenza nel corso dei lavori di protezione dei sottoservizi con i quali interferiscono le condotte.
 13. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati ai lati delle opere da eseguire.
 14. La costruzione, il mantenimento e la rimozione finale di ponteggi, di passerelle, ponti ed opere provvisorie in genere per l'accesso a fabbricati, alle aree di cantiere, in quel numero e in quella località che di volta in volta saranno prescritti dalla direzione dei lavori, senza che l'Impresa possa fare eccezioni, o chiedere compensi per tali opere o per maggior soggezione nel lavoro; ove necessario i ponti dovranno essere provvisti di solido e sicuro parapetto. In particolare l'Appaltatore dovrà garantire, durante il corso di tutti i lavori, l'accesso pedonale e veicolare ai residenti ed ai mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza alle porte d'ingresso e passi carrai dei fabbricati e cortili a lato delle vie e piazze interessate dai lavori. Tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sopportare per quanto sopra specificato si intendono già compresi e compensati nel prezzo di appalto.
 15. Le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati, in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza.
 16. L'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica o di infiltrazione.
 17. La fornitura, il mantenimento in efficienza, l'aggiornamento della cartellonistica, delle tabelle, delle eventuali segnalazioni luminose notturne e di quanti ulteriori servizi prescritti dall'Ente Appaltante.
 18. Tutti i lavori occorrenti alla manutenzione dei cantieri.
 19. Le spese di trasporto, di stoccaggio e di sollevamento di materiali e mezzi d'opera.
 20. Le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari ai lavori.
 21. Tutti i lavori e gli oneri occorrenti per un corretto esercizio dei cantieri.
 22. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi ed alla predisposizione dei relativi elaborati grafici.
 23. Le spese occorrenti a prelevare campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli -, la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
 24. La spesa per la custodia dei materiali nei luoghi di lavoro, ritenendo esonerato l'Ente Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
 25. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella

- costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
26. L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.
 27. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature.
 28. La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
 29. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore e compensati dal prezzo d'appalto tutti gli oneri che egli dovrà sopportare per la ricerca, la riparazione dei sottoservizi (condutture di energia elettrica, gas, telefoniche, ecc.) presenti nei luoghi interessati dai lavori anche se non specificatamente indicati nel progetto, per tutte le pratiche ed autorizzazioni necessarie allo spostamento o rifacimento dei sottoservizi stessi.
 30. La effettuazione delle prospezioni per la individuazione e ricerca di eventuali trovanti o reperti archeologici lungo i tracciati dei sottoservizi e/o nelle aree di sedime di manufatti secondo le modalità ed indicazioni della Direzione dei Lavori.
 31. L'obbligo a conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella zona in cui si svolgono i lavori dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Amministrazione Appaltante dovesse sopportare sotto tale rapporto.
 32. Gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con l'esecuzione dei lavori e di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Inoltre, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPEL, ASL, ENEL, ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle opere, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo totale, ovvero di collaudazione intermedia parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte dell'Ente Appaltante - di parte dell'opera, salvo rinuncia dell'Ente Appaltante stesso. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso l'Ente Appaltante.
 33. L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto in forma completa ed esclusiva l'onere e la responsabilità del conseguimento delle suddette approvazioni finali, formula l'offerta nella consapevolezza di dover realizzare il progetto con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori.
 34. L'Appaltatore dovrà adottare le misure e cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nell'osservanza in particolare di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutte le disposizioni di legge previste in materia di igiene, prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, anche ove venissero successivamente emesse. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione Appaltante, nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
 35. La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 Titolo IV (ex DLgs 494/1996 – DLgs 528/1999 – DPR 222/2003). Entro 15 gg. dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l'Appaltatore redigerà a propria cura e onere e consegnerà al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza contenente tutti gli aspetti di dettaglio per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
 36. Gli oneri per l'eventuale elaborazione di integrazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per le attività di coordinamento delle Imprese subappaltatrici, nonché l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e

- a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali Imprese subappaltatrici e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente Appaltante.
37. Gli oneri connessi all'attuazione delle misure di sicurezza e prevenzione che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovesse ordinare a fronte della mancata o non corretta applicazione di quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza.
 38. Gli oneri per l'integrazione tra quanto contenuto nel Piano Operativo di Sicurezza e quanto contenuto nei propri documenti aziendali della sicurezza, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di formazione ed informazione del proprio personale dipendente e dei lavoratori autonomi.
 39. Gli oneri per la partecipazione dei propri responsabili e dei propri ausiliari a riunioni inerenti la sicurezza sia nel periodo di realizzazione delle opere sia in quello di esercizio (periodo di manutenzione incluso nel presente appalto).
 40. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere, in relazione alle opere appaltate sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza.
 41. L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati. Nei casi di urgenza l'Appaltatore dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, dei propri ausiliari e di terzi presenti in cantiere, anche se dipendenti da imprese subappaltatrici. Di ciò l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle sue precise responsabilità per ogni danno che potesse verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.
 42. Gli oneri per la conservazione e tenuta del giornale/manuale dei lavori. L'Appaltatore dovrà provvedere a fornire settimanalmente alla D.L. un rapporto scritto con i dati necessari alla compilazione del giornale di lavori (redatto a cura del D.L.): condizioni meteorologiche; nominativi e qualifiche delle maestranze, nonché dei mezzi d'opera giornalmente impiegati; lavorazioni compiute ed in corso nella settimana. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore all'obbligo suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
 43. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.
 44. L'obbligo di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata, la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione Lavori.
 45. Provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, secondo le disposizioni emanate dalla Circolare 1729/UL del 01/06/1990 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.
 46. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 47. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
 48. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
 49. L'espletamento di tutte le pratiche e l'assunzione di tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto e l'esercizio dei cantieri stessi, per cave di prestito, e per tutto quanto occorra alla esecuzione dei lavori; la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo il Committente da qualsiasi responsabilità.
 50. Saranno a carico esclusivo dell'appaltatore tutti gli oneri e costi necessari allo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta compresi quelli da pagarsi all'Ente proprietario o gestore dell'impianto di smaltimento.

51. Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone durante lo svolgimento dei lavori. Dei danni cagionati risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
52. La pulizia quotidiana delle aree delle opere in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
53. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
54. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
55. L'Appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
56. L'onere per la manutenzione di tutte le opere eseguite sino al loro collaudo; l'Appaltatore risponderà direttamente e in ogni caso, tanto verso l'Amministrazione appaltante, quanto verso gli operai e i terzi di tutti i danni alle persone o alle cose in dipendenza dei lavori.
57. L'onere, per fornire, al termine dei lavori, un rilievo dettagliato e preciso delle opere realizzate, fornendo planimetrie, profili, disegni di particolari costruttivi e tutto quanto necessario per fornire all'Ente Appaltante la precisa rappresentazione delle opere eseguite. Di tutti questi elaborati dovrà essere consegnata alla D.L. una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico.
58. Cantierizzazione del progetto ed elaborati del "come costruito". "Come costruito" inteso quale prodotto derivato dalla cantierizzazione del progetto: l'aggiornamento di tutti i disegni (planoaltimetrici, di strutture ed impianti) e documenti (calcoli, monografie, ecc.) del progetto esecutivo, da eseguire preventivamente all'esecuzione dei lavori e da aggiornare progressivamente nel corso degli stessi, per dotare l'Ente Appaltante della documentazione completa e dettagliata di quanto effettivamente realizzato. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente una copia su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico.
"Come costruito" inteso quale aggiornamento del progetto contrattuale per tenere conto delle eventuali varianti intervenute in corso d'opera. Compreso nei prezzi di appalto e quindi anche in quelli unitari, destinati ad essere utilizzati in occasione di eventuali varianti in corso d'opera, è anche l'onere degli sviluppi costruttivi delle suddette varianti. Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura oltre al benessere ed ai certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
59. Gli oneri comunque connessi alle operazioni di collaudo statico delle opere strutturali ai sensi dell'art. 7 della L. 5.11.1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla D.L. per pesi, attrezzature di carico, apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale. Il collaudo statico sarà affidato, a propria cura e spese, dall'Ente Appaltante ad un Professionista di propria fiducia.
60. L'onere di provvedere alla redazione del Piano dettagliato di Manutenzione di tutte le opere fornite. Il Piano, almeno sette giorni prima del termine per l'ultimazione dei lavori, dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, alla D.L..
61. Gli oneri di ripristino di strade ed altri manufatti esterni alle aree di cantiere danneggiati in occasione dei lavori, le spese per lo sgombero, la pulizia ed il ripristino delle aree di cantiere,

che dovranno essere riconsegnate nello stato ante-opera, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo finale totale, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare le aree così come gli erano state consegnate, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non dovesse ottemperare a quanto sopra, il Direttore dei lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 8 giorni da tale invito, l'Ente Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e l'Ente Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

62. A parte quanto sopra e, altrove, nel Capitolato e nei documenti contrattuali indicato esplicitamente a carico dell'Appaltatore, tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dell'Appalto devono intendersi, comunque, assegnati all'Appaltatore, se non diversamente indicato. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non va intesa cioè come è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per consentire l'espletamento degli obblighi contrattuali, essi sono a carico completo dell'Appaltatore.
63. Richiedere i permessi per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, al di fuori delle aree di cantiere, fermo restando che l'Appaltatore, rimane esente dal pagamento della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 33. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300".

È altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30 e dall'art. 105 cc. 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.

L'Esecutore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dagli artt. 18 e 26, del D.lgs. 81/2008 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come anche previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006.

L'Esecutore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione aggiudicatrice, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

- a. procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Esecutore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione

della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate al pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi e Cassa Edile;

- b. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

ART. 34. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera a);
- c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;
- d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art. 118, 7° comma del citato D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 35. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI

L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, nei luoghi indicati dalla D. L., due cartelli aventi dimensioni: larghezza almeno 1,50 m, altezza almeno 2,00 m. Essi dovranno avere le caratteristiche e dovranno riportare le indicazioni

previste dalla Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL.

Sui cartelli dovranno essere, comunque, indicati: l'Amministrazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice dei lavori, l'importo complessivo dei lavori, la data di consegna dei lavori, la durata contrattuale degli stessi e la conseguente data di ultimazione, i nominativi del Progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza in fase di progetto, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Tecnico di cantiere ed i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

ART. 36. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO

È a carico dell'Appaltatore l'onere di provvedere a sue cure e spese alla verifica generale della progettazione, alla progettazione costruttiva di cantiere ed al controllo della congruenza normativa e funzionale di tutte le opere.

L'Appaltatore assume quindi, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere affidategli, restando nei confronti del Committente responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati.

L'Appaltatore è tenuto a presentare denuncia di esecuzione dei lavori sulla base del progetto delle opere in argomento agli Uffici Competenti e segnatamente ai sensi della legge 1086/71 e 64/74.

CAPO IV

DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 37. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determineranno l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Le operazioni di collaudo si svolgeranno secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 219 del D.P.R. 207/10.

Gli oneri delle operazioni di collaudo sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, per quanto riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione da emettersi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/10 (Regolamento), dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 del citato D.P.R. 207/10 (Regolamento).

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, avrà carattere provvisorio e dovrà essere approvato dalla stazione appaltante; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere alla presa di consegna anche parziale delle opere ultimate. Tale consegna, da intendersi provvisoria se antecedente all'approvazione del collaudo, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

Con la firma del verbale di consegna la Stazione Appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati.

Al riguardo l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante le planimetrie e i profili dalle opere realizzate, così come queste sono state eseguite, i disegni e gli schemi di tutti gli impianti nonché la

documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singolo impianto, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione degli impianti da parte della Stazione Appaltante subito dopo la presa in consegna provvisoria, spetterà alla Stazione Appaltante stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli stessi, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo.

Ove la Stazione Appaltante non ritenesse di dover esercitare tale facoltà, l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza fino alla consegna definitiva.

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, sino alla data della consegna definitiva.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a garantire l'attecchimento delle piante, siano esse arboree che arbustive, sino a 360 giorni dalla loro messa a dimora o semina.

In aggiunta a quanto sopra, e per sei mesi dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

ART. 38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dall'190 del D.P.R. 207/10.

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'accordo bonario venisse rigettato da parte dell'Esecutore o qualora fosse trascorso inutilmente il termine di cui al c. 6 e 6-bis del succitato art. 205 si adirà al giudice ordinario. Secondo quanto previsto dall'articolo 207 del D.Lgs. 50/2016 le parti possono convenire, che prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, o comunque non oltre 90 giorni da tale data, sia costituito un collegio consuntivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs. 50/2016. Le controversie non risolte in altro modo saranno deferite al giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

INDICE

CAPO I	3
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 3. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	4
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	6
ART. 6. CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA.....	8
ART. 7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	8
ART. 8. MODALITÀ DI APPALTO	9
ART. 9. STIPULAZIONE ED ESECUTORIETÀ DEL CONTRATTO	9
ART. 10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 10.01. CAUZIONE	9
ART. 10.02. GARANZIA FIDEJUSSORIA	9
ART. 10.03. POLIZZE ASSICURATIVE	10
ART. 11. OSSERVANZA DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI	10
ART. 12. SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 13. INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO	11
ART. 14. SUBAPPALTO	11
ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 16. CONSEGNA DEI LAVORI	12
ART. 17. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DI ESECUZIONE	12
ART. 18. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
ART. 19. ULTIMAZIONE LAVORI	13
ART. 20. PENALE PER RITARDI.....	14
ART. 21. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE.....	14
ART. 22. VARIANTI ALLE OPERE APPALTATE	14
ART. 23. NUOVI PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI	15
ART. 24. DIFETTI DI COSTRUZIONE	15
ART. 25. DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE	15
DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	16
ART. 26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	16
ART. 27. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI IN ACCONTO	17
ART. 28. CONTO FINALE DEI LAVORI	18
ART. 29. REVISIONE DEI PREZZI	18
ART. 30. OPERE NON PREVISTE NON COMPUTABILI A MISURA - ECONOMIE	18

CAPO III	19
DEGLI ONERI A CARICO DEI CONTRAENTI	19
ART. 31. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE	19
ART. 32. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 33. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA	24
ART. 34. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	25
ART. 35. CARTELLI ALL'ESTERNO DEI CANTIERI	25
ART. 36. RESPONSABILITÀ TECNICHE DI RISULTATO	26
CAPO IV	27
DEI CONTROLLI E DELLE MODALITÀ DI SOLUZIONE	27
DELLE CONTROVERSIE	27
ART. 37. CONTROLLI E VERIFICHE, CONSERVAZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE, COLLAUDI, GARANZIE	27
ART. 38. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	28
INDICE	29